



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di conto iscritto al n. **32370**, del registro di segreteria, avente adoggetto il conto giudiziale n. **89138** riferibile all'agente contabile **MAZZO****Mariangela** (c.f. MZZ MNG 55E44 L900V), economo dell'Università degli

Studi di Padova per l'esercizio 2017, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia

Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTT SLV 81P58 F382K, e dall'avv. Martina

Brasson del Foro di Padova, c.f. BRS MTN 84C52 G224Y, con domicilio

eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella,

38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti

indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it,martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di

ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

	Uditi, all’udienza pubblica del 10 aprile 2025 , tenutasi con l’assistenza della	
	dr.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, l’Avv. Silvia Muttoni e	
	Martina Brasson per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino.	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 718/2024 del 3 dicembre 2024 , il magistrato istruttore	
	relazionava in merito al conto giudiziale n. 89138 riferibile all’agente	
	contabile Mariangela MIAZZO , economo dell’Università degli studi di	
	Padova per l’esercizio 2017, evidenziando quanto segue:	
	- in data 3 dicembre 2019 veniva acquisito il conto giudiziale n. 63078	
	costituito dalla collazione di n. 67 conti giudiziali, con unica firma digitale,	
	apposta in data 17 luglio 2018 dal dr. Marco Porzionato, all’epoca Direttore	
	dell’Area Finanza, senza chiarimenti in ordine alla sua posizione di agente	
	contabile o di mero responsabile del procedimento ai fini della trasmissione	
	del conto;	
	- provvedutosi alla suddivisione della resa, attribuendo a ciascun conto un	
	proprio numero, il conto oggi in esame, relativo alla gestione del fondo	
	economale del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino , non	
	sottoscritto dall’agente e costituito dalla stampa del “registro economale”	
	estrapolato dal sistema gestionale U-GOV in uso presso l’Ateneo, veniva	
	considerato come conto compilato d’ufficio da sottoporre all’esame del	
	Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. (in quanto la stampa era	
	avvenuta a cura di soggetto diverso dall’agente e ben oltre il termine di 60 gg.	
	dalla chiusura dell’esercizio ex art. 139, comma 1, c.g.c.);	
	- non erano stati depositati il provvedimento di nomina dell’agente contabile	
	2	

	né il provvedimento di parificazione e la relazione dell'organo di controllo	
	interno. Tuttavia, quanto alla parificazione, nel corso dell'istruttoria l'Ateneo	
	aveva chiarito che la stessa risultava dallo stesso registro informatico del	
	fondo economale ed era stata, comunque, attestata dal dirigente dell'area	
	finanziaria mediante la nota di risposta prot. 314958 del 17.07.2018, ferma	
	restando la coincidenza, ritenuta non ammissibile, nella persona del dott.	
	Porzionato, di tale dirigente con il soggetto che aveva provveduto alla	
	compilazione e alla trasmissione del conto;	
	- quanto ai profili inerenti alla compilazione del conto, pur tenute presenti	
	diverse incongruenze della regolamentazione interna (di fatto costituita	
	dall'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;	
	da circolari interne esplicative; e, di fatto, da limiti e parametri impostati nel	
	sistema gestionale operativo) emergevano alcune irregolarità della gestione	
	che, ad avviso del magistrato istruttore, non consentivano di ritenere regolare	
	il conto e di disporre il discarico dell'agente.	
	Nel dettaglio, si segnalava che:	
	a) il fondo era stato utilizzato oltre il limite dello stanziamento (euro 2.000,00,	
	uscite, al lordo del fondo, di euro 6.621,85), attraverso il meccanismo del	
	reintegro in corso di esercizio che, ripetuto senza alcuna limitazione, aveva	
	consentito di sostenere spese in misura superiore a quella preventivata a	
	<i>budget</i> per il fondo economale, in violazione del principio di	
	programmazione;	
	b) la maggior parte delle uscite riguardava rimborsi per spese effettuate	
	direttamente da dipendenti dell'Università;	
	c) risultavano effettuati acquisti di valori bollati (marche da bollo e/o	

	francobolli), ma non era stato allegato il relativo conto:	
	d) venivano rimborsate spese non ammissibili a carico del fondo economale	
	(colazioni di lavoro, iscrizioni a convegni; quote associative ad istituzioni	
	scientifiche; rimborso spese taxi; assicurazione infortuni per personale non	
	strutturato; sottomissione <i>abstract</i> , “materiale di consumo informatico”,	
	monitor, custodia pc, attrezzatura di laboratorio, adattatore, lampada da	
	tavolo), non riconducibili ai criteri di urgenza, imprevedibilità, non	
	programmabilità, né assistite da regolamentazione specifica, come richiesto	
	anche dalle linee guida ANAC e dai principi contabili pubblici.	
	Ulteriori profili di illegittimità venivano rilevati nelle modalità di	
	rendicontazione e, in particolare, nell’assenza di indicazione specifica delle	
	spese effettuate; nel ricorso, in taluni casi, a causali generiche e cumulative;	
	nel riferimento generico a documenti gestionali interni al sistema contabile;	
	nella mancata identificazione puntuale dei soggetti che avevano sostenuto la	
	spesa o dei beneficiari della stessa e nell’assenza di continuità nelle	
	registrazioni delle spese, comunque, concentrate in occasione dei reintegri.	
	2. Ritenuto che le sopra indicate censure non consentissero la dichiarazione di	
	regolarità del conto e della relativa gestione, con conseguente preclusione del	
	discarico dell’agente, il magistrato istruttore chiedeva di sottoporre il conto al	
	giudizio della Sezione.	
	3. Con memoria del 18 marzo 2025 l’agente contabile, costituitosi a mezzo	
	dell’Avv. Silvia Muttoni e dell’avv. Martina Brasson, contestava le	
	conclusioni del magistrato istruttore e chiedeva, eccetto il decorso del	
	termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., che si dichiarasse in via	
	preliminare l’estinzione del conto e comunque l’improcedibilità e	
	4	

	l'inammissibilità del giudizio, insistendo, nel merito, per la dichiarazione di	
	regolarità del conto, l'intervenuta prescrizione per qualsiasi eventuale ipotesi	
	di responsabilità e obbligazione a carico dell'agente, nonché l'accertamento	
	dell'assenza di ammanchi e conseguenti obbligazioni di restituzione a carico	
	dell'agente o di sua responsabilità amministrativo-contabile e conseguente suo	
	discarico.	
	Richiamata anzitutto la complessità della struttura e dell'organizzazione	
	dell'Università di Padova, variamente articolata, nonché l'avvenuto passaggio	
	da una contabilità finanziaria ad una economico-patrimoniale (con l'adozione	
	di un <i>budget</i> economico e degli investimenti in luogo del bilancio preventivo)	
	ed evidenziato che in tale sistema la gestione finanziaria spetta ai Centri	
	Autonomi di gestione ed il fondo economale assurge a mera modalità di	
	pagamento per spese minute, l'agente contabile rilevava:	
	- in via preliminare, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150 c.g.c.,	
	risultando il conto trasmesso in data 17.07.2018, con PEC prot. 314958,	
	mentre la relazione di irregolarità risultava depositata ad oltre 5 anni di	
	distanza in data 3.12.2024.	
	- sulla mancata sottoscrizione del conto, di aver agito secondo prassi ed in	
	ossequio alla normativa interna per la compilazione del " <i>Registro Fondo</i>	
	<i>Economale</i> ", attraverso il progressivo aggiornamento del sistema gestionale	
	informatico U-GOV in uso l'Ateneo, provvedendo alla chiusura del conto	
	entro il 31 dicembre 2017.	
	- sulla mancata parificazione del conto, che la coincidenza delle	
	movimentazioni del fondo economale con le risultanze contabili dell'Ateneo	
	era stata attestata dall'Università nella nota prot. n. 14973 del 9 agosto 2024 e	
	5	

	che il Dirigente dell'Area Finanza aveva poi certificato che <i>“tutte le</i>	
	<i>movimentazioni di denaro contabilizzate nei rispettivi conti giudiziali da</i>	
	<i>ciascun agente contabile, responsabile della gestione del conto, coincidono</i>	
	<i>con le risultanze contabili e che complessivamente sono rilevate nel Bilancio</i>	
	<i>Unico di Ateneo”;</i>	
	- con riferimento alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139,	
	comma 2, c.g.c., che il collegio dei revisori dei conti - con verbale n. 6 del	
	24/05/2018 - aveva effettuato compiuta valutazione delle risultanze contabili,	
	rimanendo irrilevante che la stampa dei conti giudiziali fosse avvenuta in data	
	successiva, per le diverse considerazioni svolte nella memoria difensiva in	
	ordine al funzionamento del sistema contabile U-GOV ed alla sua	
	verificabilità da parte dell'Organo di revisione.	
	- per quanto riguardava le presunte mancanze della normativa interna	
	all'Ateneo - all'epoca costituita dal solo art. 65 del RAFC - che il ruolo di	
	mero esecutore dell'agente contabile escludeva la possibile ascrivibilità al	
	medesimo delle criticità rilevate dal magistrato istruttore, sia in riferimento	
	alla dotazione del fondo ed alle sue reintegrazioni, sia per l'ammontare delle	
	spese sostenute e la procedura seguita, sia, infine, quanto agli ulteriori	
	adempimenti per la gestione ed il riversamento finale della gestione;	
	- circa le modalità di registrazione delle operazioni contabili, che il manuale	
	<i>“Fondo economale U-GOV istruzioni tecnico operative”</i> consentiva il	
	pagamento di spese “non documentate”, attestate da scontrini e ricevute,	
	prevedendo poi lo stesso regolamento di Ateneo all'art. 65 cit. di poter	
	procedere sia mediante pagamento diretto, sia mediante rimborso della spesa;	
	- quanto al rimborso di spese asseritamente non ammissibili – che, nel 2017,	
	6	

	l'Ateneo non era dotato di uno specifico atto regolamentare sull'utilizzo del	
	fondo economale e sulle specifiche tipologie di spesa che potevano essere	
	sostenute con tale strumento e che né il Collegio dei revisori né il Direttore	
	generale, in occasione dei vari reintegri, avevano mai rilevato alcuna	
	irregolarità (visto, tra l'altro, che con la successiva regolamentazione del D.R.	
	n. 53/2021 le stesse tipologie di spesa contestate erano state espressamente	
	riconosciute come ammissibili e pertinenti). In ogni caso si trattava di spese	
	di minuta entità, effettuate in via di urgenza e necessità, in buona fede, per	
	esigenze istituzionali ad evitare inutili e negativi aggravii dell'attività	
	amministrativa;	
	- che, quanto agli ulteriori profili di irregolarità, si era adeguato alla	
	regolamentazione ed alla prassi vigenti anche in considerazione dei vincoli	
	derivanti dal sistema operativo utilizzato.	
	4. All'odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è	
	stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5. Alla luce del quadro normativo e degli elementi documentali acquisiti agli	
	atti di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti	
	per dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 150 c.g.c., quale	
	conseguenza dell'avvenuto decorso del termine quinquennale dalla data di	
	presentazione del conto prima del deposito della relazione da parte del	
	magistrato istruttore.	
	Al riguardo, il Collegio rileva che l'agente contabile, a seguito della fissazione	
	d'udienza, ha eccepito l'estinzione del giudizio sul presupposto della tardività	
	del deposito della relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, c.g.c.,	
	7	

	avvenuto in data 3 dicembre 2024, dimostrando che il conto di cui è causa era	
	stato presentato – per la prima volta - in data 17 luglio 2018 tramite posta	
	elettronica certificata (come da ricevuta della comunicazione). Nella	
	relazione, invece, il giudice istruttore aveva indicato il 3 dicembre 2019 come	
	data di deposito del conto, risultando acquisito, nello stesso giorno, nel sistema	
	informatico della Corte (SIRECO) il conto cumulativo n. 63078,	
	successivamente suddiviso in singoli conti per anno e per agente contabile.	
	6. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che sia alla data del 17	
	luglio 2018, indicata dalla difesa dell’agente contabile dell’Università, sia a	
	quella del 3 dicembre 2019, evincibile da SIRECO, trovino applicazione l’art.	
	140, comma 3, c.g.c. (<i>“Il deposito del conto costituisce l'agente</i>	
	<i>dell'amministrazione in giudizio”</i>) e l’art. 150, comma 1, c.g.c., secondo cui	
	<i>“il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto</i>	
	<i>presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione</i>	
	<i>prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a</i>	
	<i>carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo</i>	
	<i>o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione</i>	
	<i>d’udienza”</i> . Tali disposizioni, infatti, si applicano, ai sensi dell’art. 2, comma	
	3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, ai conti giudiziali presentati	
	presso l’amministrazione di competenza a decorrere dal 7 ottobre 2016,	
	indipendentemente dall’esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da	
	condivisibile giurisprudenza, l’estinzione ha carattere sostanziale, automatico	
	e oggettivo, fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente	
	contabile (cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023).	
	Va, altresì, osservato che, alla data del 17 luglio 2018, non era ancora	
	8	

	definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO (Sistema Informativo	
	Resa Elettronica Conti), non essendo state approvate le direttive tecniche di	
	cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24.05.2022.	
	Alla medesima data, pertanto, era ancora possibile e consentito provvedere al	
	deposito del conto mediante invio dello stesso tramite posta elettronica	
	certificata, secondo la disciplina transitoria di cui al punto 7.1, comma 2, delle	
	istruzioni tecnico operative allegate al decreto Presidente della Corte dei conti	
	n. 98/2015 (<i>“Prime regole tecniche ed operative per l’utilizzo della posta</i>	
	<i>elettronica certificata nei giudizi davanti alla Corte dei conti”</i>), a termini del	
	quale <i>“In via transitoria, nelle more della registrazione al SIRECO, è</i>	
	<i>consentito l'utilizzo della PEC per la presentazione e il deposito dei conti</i>	
	<i>giudiziali e dei relativi atti e documenti, come previsto dall’articolo 13 del</i>	
	<i>decreto”</i> .	
	Il medesimo decreto presidenziale del 2015 disciplinava, in via generale,	
	all’art. 5, la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla Sezione	
	Giurisdizionale di atti e documenti (commi 2-4-5), nonché la trasmissione di	
	atti processuali (comma 8). In particolare, per quanto qui rileva, il comma 4	
	disponeva che <i>“La trasmissione per via telematica si intende perfezionata, per</i>	
	<i>il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta</i>	
	<i>consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario</i>	
	<i>e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione</i>	
	<i>del messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del</i>	
	<i>mittente”</i> ; mentre, quanto al deposito degli atti processuali, il successivo	
	comma 8, prevedeva specificamente che <i>“Nel caso di deposito di atti o</i>	
	<i>documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le Segreterie delle</i>	
	9	

	<i>Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il giorno lavorativo</i>	
	<i>successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero di</i>	
	<i>protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o documento”.</i>	
	7. È opportuno, inoltre, considerare che, proprio al fine di dare immediata	
	evidenza dell’avvenuto deposito del conto entro termini temporali certi e di	
	fatto immediati, anche la disciplina operativa SIRECO, definitivamente	
	entrata in vigore con l’emanazione del decreto del Presidente della Corte dei	
	conti n. 126 del 24 maggio 2022, ha introdotto una sequenza di adempimenti,	
	prevedendo, all’art. 10, che “i conti giudiziali e i relativi documenti a esso	
	allegati sono depositati presso le competenti Sezioni giurisdizionali mediante	
	il sistema informativo SIRECO. Al completamento della procedura di upload	
	del conto e degli allegati depositati unitamente a esso, il sistema SIRECO dà	
	ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il	
	numero del conto è successivamente attribuito in esito all’accettazione da	
	parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito e della	
	relativa accettazione o rifiuto. Nel caso in cui il conto o i documenti allegati	
	siano illeggibili o mancanti o emergano altre anomalie tecniche, la Segreteria	
	è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante invio di un	
	messaggio di posta elettronica certificata e relativo avviso nell’apposita area	
	del SIRECO”. Anche le Istruzioni operative riferite al predetto decreto	
	presidenziale precisano che “la procedura SIRECO individua due momenti di	
	perfezionamento della resa del conto, costituiti da due distinti invii di	
	messaggi verso l’indirizzo PEC registrato in fase di compilazione: il primo	
	momento è l’attestazione della data e del numero della resa inviata; il secondo	
	momento attesta la data di accettazione della resa, con una contestuale	
	10	

	<i>comunicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema</i>	
	<i>informativo GIUDICO o il rigetto della stessa da parte della Segreteria, con</i>	
	<i>indicazione della motivazione”.</i>	
	8. Alla luce del predetto quadro normativo e tenuto conto della	
	documentazione in atti, il Collegio ritiene che - sia se si ritenga applicabile la	
	disciplina generale di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 5 del decreto n. 98/2015,	
	sia se si qualifichi il conto giudiziale come atto “processuale” e, come tale,	
	soggetto al comma 8 - il deposito dei conti dell’Università di Padova - secondo	
	la documentazione prodotta dagli agenti dell’Ateneo - avvenuto tramite PEC	
	in data 17 luglio 2018, avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il 18	
	luglio 2018 (con l’assegnazione di un numero di protocollo).	
	Secondo quanto emerge dagli atti, la presa in carico dei conti inviati con posta	
	elettronica a quella data non risulta, tuttavia, essersi formalmente perfezionata	
	a seguito di disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e,	
	anche, all’accertata, prolungata, interruzione del sistema SIRECO.	
	L’acquisizione al sistema informatico del conto di cui è causa risulta sia	
	avvenuta solo il giorno 3 dicembre 2019 e cioè all’esito del reinvio da parte	
	dell’Università, tramite applicativo, del medesimo conto cui veniva attribuito	
	il numero 63078. Ne consegue che il magistrato istruttore, nella relazione di	
	irregolarità, ha preso a riferimento (non risultando a sistema la presa in carico	
	del conto nel 2018) la data del deposito tramite SIRECO, data che, peraltro,	
	trova conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in automatico dei	
	predetti dati. In assenza di una pronuncia collegiale di estinzione né di	
	evidenza, a sistema, del precedente deposito, non vi era ragione per procedere	
	diversamente.	
	11	

